

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 303/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 388 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Alessandro GINI e della società ASD ARDITA CITTADELLA 1934, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO GINI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Ardita Cittadella 1934, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 22 del 21 novembre 2024 della Delegazione Provinciale di Como sul quale sono stati resi noti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale relativi alla gara *Ardita Cittadella 1934 – Junior Calcio*, disputata in data 16 novembre 2024 valevole per il girone A del campionato Juniores Under 19 Provinciali della Delegazione Provinciale di Como, inviato tramite il social network "Whatsapp", al sig. Edoardo Quadranti, vicepresidente della Sezione AIA di Como, un messaggio dai toni offensivi. E per aver, inoltre, inviato dal proprio indirizzo di posta elettronica all'indirizzo e-mail del presidente della sezione AIA una e-mail nella quale sono state utilizzate espressioni offensive;

ASD ARDITA CITTADELLA 1934, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Alessandro Gini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro GINI e dal Sig. Carlo Daffra, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ARDITA CITTADELLA 1934;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Alessandro GINI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD ARDITA CITTADELLA 1934;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina